

**CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 21.09.2021 TRA ESTAR E LA RTI BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) / SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI CON CONSEGNA AL DOMICILIO DEI PAZIENTI E PRESSO LE RR.SS.AA. DA DESTINARE ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. (GARA N. 8090776 - CIG 867912615A)**

**CIG DERIVATO: 9164376A4F**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, n. 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale n. 21071 del 18.03.2022 domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

La ditta Betadue Cooperativa Sociale Onlus, partita IVA /codice fiscale 01587640515, con sede legale in Arezzo (AR), Via Duccio di Buoninsegna n. 8, nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Gabriele Mecheri, nato a ..... il ....., codice fiscale ....., la quale interviene come capogruppo/mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'impresa, in breve R.T.I., costituito con la ditta Samarcanda Società Cooperativa Sociale Onlus, mandante;

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 486 del 29.03.2021 Estar ha proceduto all'indizione di una procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento del Servizio di trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna al domicilio dei pazienti e presso le RR.SS.AA. da destinare all'Azienda USL Toscana Centro;
- con Determinazione del Direttore di Area Servizi Beni Economici e Arredi n. 1214 del 23.07.2021, ESTAR ha proceduto all'aggiudicazione della convenzione per l'affidamento del Servizio di trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna a domicilio dei pazienti e presso le RR.SS.AA. da destinare all'Azienda USL Toscana Centro;
- in data 21.09.2021 è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento del Servizio oggetto del presente atto tra Estar e la RTI aggiudicataria costituita da Betadue Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e Samarcanda Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria);
- con nota prot. n. 21071 del 18.03.2022 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a procedere all'adesione alla convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto;
- a seguito di manifestazione di interesse n. 221-68397 del 28.03.2022 l'Azienda USL Toscana Centro ha ottenuto il nulla osta dal Responsabile della convenzione Estar per procedere all'atto di adesione presentato in data 28.03.2022 e accettato dal Responsabile della convenzione Estar in data 28.03.2022;
- l'atto di adesione costituisce condizione per la stipula del relativo contratto attuativo;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1- PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l'affidamento del Servizio di trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna al domicilio dei pazienti e presso le RR.SS.AA. da destinare all'Azienda USL Toscana Centro;
- Allegato alla Convenzione Capitolato speciale e tecnico prestazionale di gara
- Allegato alla Convenzione Duvri Ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) Informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza.

**Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna al domicilio dei pazienti e presso le RR.SS.AA. per l'Azienda USL Toscana Centro, come indicato nel capitolato tecnico prestazionale di gara. Le ubicazioni indicate potranno subire eventuali variazioni in base alle necessità dell'Azienda USL Toscana Centro.

**Art. 3- IMPORTO**

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 1.046.474,60 IVA esclusa, pari ad € 1.276.699,01 IVA inclusa come di seguito specificato:

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NR. CONSEGNE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA	IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA
Trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna al domicilio dei pazienti	840	€ 14,81	€ 12.440,40	€ 15.177,29
Trasporto farmaci e dispositivi medici con consegna presso le RR.SS.AA.	12075	€ 14,81	€ 178.830,75	€ 218.173,52
<b>IMPORTO ANNUO</b>				<b>€ 233.350,80</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO ADESIONE</b>				<b>€ 1.276.699,01</b>

**Art. 4 – DURATA**

Il presente servizio avrà decorrenza dal 01.04.2022 al 20.09.2027.

**Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Dr. Francesco Rimoli

Il Responsabile Unico per l'esecuzione del contratto per il fornitore è il Sig. Jari Marchetti

**Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

**Art. 7- PENALI**

Si rimanda agli art. 11.14 e 11.15 del capitolato speciale di gara.

**Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Si rimanda agli art. 14 e 15 del capitolato speciale di gara.

**Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

**Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

**Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

**Art. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

**Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Si rimanda all'art. 11.9 del capitolato speciale di gara.

Rientrando tale servizio nelle "... mere forniture di materiali e attrezzature ..." come sancito dall'art. 26 c. 3bis del D.Lgs 81/2008 è stata acquisita dalla mandataria aggiudicataria, come previsto dalla procedura aziendale (PA.STDG.03), la dichiarazione relativa a "Informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza".

**Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Betadue Cooperativa Sociale Onlus, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

#### **Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente.

In relazione all'imposta di bollo, si rimanda all'art. 5 della Convenzione.

Essendo la cooperativa, ai sensi dell'art. 10 c. 8 del D. Lgs. 460/97, una organizzazione ONLUS è esente dalle imposte di bollo ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

#### **Art. 17- FORO COMPETENTE**

Si rinvia a quanto indicato dall'art. 6 della Convenzione e dell'art. 19 del capitolato speciale di gara.

#### **Art. 18 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016) e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro  
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)  
Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per la Betadue Cooperativa Sociale Onlus (mandataria)  
Il Rappresentante legale  
Dott. Gabriele Mecheri